ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO
Scuola Sec. I°grado "I. Scalza" ad Indirizzo Musicale
Via dei Tigli, 2 - 05018 ORVIETO (TR) - C.F. 90017200552
Tel. 0763/302485 Fax 0763/305665
e-mail: tric82200b@istruzione.it - postacert: tric82200b@pec.istruzione.it

Prot. n. 6322 Orvieto, 22 ottobre 2026

A tutti i Docenti con contratto a tempo determinato

All' Albo online

e p.c. Al DSGA/Ufficio personale

OGGETTO: Fruizione ferie del personale docente con contratto a tempo determinato A.S. 2026/27.

VISTO l'articolo 5, comma 8, dei decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, che dispone che le ferie, i riposi e i permessi spettanti al personale sono obbligatoriamente fruiti e non danno luogo in alcun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;

VISTA la nota 32937 del 06/08/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha fornito parere in merito alla possibilità di pagare le ferie maturate, se il rapporto di lavoro si è risolto prima del 7 luglio 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 95/2012 che, per l'appunto, ha abrogato l'istituto dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute;

VISTA la nota MEF — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — prot. 72696 del 04/09/2013 con cui detto Ministero fornisce chiarimenti per la corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non fruite dal personale docente, educativo ed ATA (c.d. "monetizzazione delle ferie non fruite") nell'a.s. 2012/13;

VISTO l'art. 19 del CCNL 29/11/2007;

CONSIDERATO che il D.L. n. 95/2012 all'articolo 5 c. 8, ha posto l'obbligo di fruire le ferie, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento, ed il divieto della loro monetizzazione, disapplicando quanto disposto dal CCNL 29/11/2007, in particolare l'art. 19, comma 2 terzo periodo, a far data dal 7 luglio 2012;

VISTA la legge di Stabilità per il 2013, art. 1 comma 54, in cuí si dispone che il personale docente fruisca delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di usufruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno, purché ciò non comporti nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche;

VISTA la deroga introdotta dalla Legge di Stabilità, all'art. 1, comma 55, che consente la monetizzazione delle ferie "per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o fino al termine delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie";

CONSIDERATO che successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 55, Legge di Stabilità 2013, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2013, sarà consentita la monetizzazione delle ferie in favore del personale docente a tempo determinato nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale;

VISTA la nota n. 0000707 del 16/01/2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria avente oggetto: "*Contenzioso in materia di c.d. monetizzazione delle ferie non fruite da personale docente a tempo determinato - indicazioni operative, a seguito dei principi espressi nelle ordinanze della S.C. sez. lavoro n. 13440/2024, 16715/2024, 28587/2024*";

VISTA la nota n. 0011333 del 08/06/2026 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria avente oggetto: "*URGENTE - ferie non godute del personale docente a tempo determinato — indirizzo giurisprudenziale formatosi a seguito di Cass. sez. lav. 27.05.2026 n. 16530 — raccomandazione di avvisare formalmente i supplenti della facoltà di fruire delle ferie nel periodo successivo al termine delle lezioni, con indicazione delle conseguenze della mancata fruizione*.";

CONSIDERATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 341/2026, avente oggetto: "*Determinazione del calendario scolastico regionale per l'anno 2026/27*." che dispone:

ISTITUTO COMPRENSIVO ORVIETO - MONTECCHIO
Scuola Sec. I°grado "I. Scalza" ad Indirizzo Musicale
Via dei Tigli, 2 - 05018 ORVIETO (TR) - C.F. 90017200552
Tel. 0763/302485 Fax 0763/305665
e-mail: tric82200b@istruzione.it - postacert: tric82200b@pec.istruzione.it

14 settembre 2026	data di inizio delle lezioni per tutte le scuole di ogni ordine e grado
08 giugno 2027	data di fine delle lezioni nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado
30 giugno 2027	data di fine delle lezioni nelle scuole infanzia

Sospensioni delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado:

02/11/2026 e 07/12/2026	Ponti	Tot. gg 2
dal 23/12/2026 al 06/01/2027	vacanze natalizie	Tot. gg 9
dal 25/03/2027 al 30/03/2027	vacanze pasquali	Tot. gg 4

VISTA la Delibera del Collegio Docenti con cui è stato approvato il piano annuale delle attività per l'a.s. 2026/27

INVITA

I docenti con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni e/o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni di impegni nelle prove scritte e orali degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

AVVISA

I docenti con contratto a tempo determinato della perdita, in assenza di domanda volontaria, al momento della cessazione del rapporto del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione possibile.

Si avverte che, in caso di mancata fruizione nei giorni resi disponibili, i giorni di ferie residui si considereranno definitivamente perduti alla cessazione del rapporto, senza dar luogo ad alcuna indennità sostitutiva né ad alcuna altra forma di monetizzazione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia e del principio affermato da Cass. sez. lav. 27.05.26 n. 16530.

In assenza di espressa richiesta dell'interessato e di esplicito provvedimento dirigenziale al riguardo, il docente a tempo determinato non può - in nessun caso - essere considerato automaticamente in ferie nell'arco temporale, compreso fra il termine delle lezioni ordinarie e il termine delle attività didattiche (cioè 30 giugno di ogni anno), come pure nel periodo di sospensione/interruzione delle attività didattiche (in via esemplificativa vacanze natalizie e pasquali, ponti e festività, organizzazione dei seggi elettorali e concorsi), definito anno per anno dai calendari scolastici regionali (ad esclusione dei giorni dedicati agli scrutini, agli esami di Stato, alle attività valutative, ad attività didattiche programmate). Invero, durante il periodo di sospensione dell'attività didattica, ciascun docente deve assolutamente ritenersi a disposizione dell'Istituzione scolastica e ben può essere richiamato in servizio, se le circostanze lo rendono, di volta in volta, necessario e/o opportuno.

Resta fermo il diritto dei docenti, alle condizioni previste dalla norma pattizia, di fruire di ferie durante le lezioni nel limite massimo di n. 6 giornate, se maturate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Isabella Olimpieri
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da OLIMPIERI ISABELLA